

UNA PALINGENESI DELLE XII TAVOLE?

1. — Nell'« indice delle fonti » di molte opere di diritto romano figurano spesso, anche se non sempre, le *XII Tabulae*, con relativa specificazione delle tavole e dei versetti citati. Io stesso, nell'ultima edizione di un mio libro sull'ordinamento giuridico romano¹, ho inserito in quell'indice varie disposizioni del così detto « codice decemvirale » rifacendomi all'edizione corrente dei *FIRA*.² Ma l'ho fatto solamente sulle bozze di stampa, perché poi, riflettendo meglio sul carattere puramente congetturale delle palingenesi di cui disponiamo, ho provveduto a cancellare, prima della stampa, la « voce », che non mi è parso scientificamente corretto elevare al rango di fonte « diretta » della nostra cognizione dell'antico diritto di Roma.

Dal momento che un egregio gruppo di studiosi, sotto la direzione di Luigi Amirante, ha recentemente intrapresi i lavori per una nuova palingenesi delle Dodici tavole, rendendo conto dei suoi primi e interessanti approcci in una rivista romanistica³, ritengo utile rendere a mia volta di pubblica ragione, molto brevemente, i motivi per cui, pur salutando come altamente opportuno un rinnovato studio delle fonti romane che delle leggi decemvirali ci parlano, non mi pare produttivo, anzi forse non mi pare addirittura ammissibile, un tentativo di « ricostruire », nel suo presunto ordine (o disordine) sistematico, un « testo

* In *Index* 9 (1991) 225 ss.

¹ A. GUARINO, *L'ordinamento giuridico romano*⁵ (1990).

² Cfr. *FIRA*. I² (1941) 21 ss.: ricostruzione che si adegua a quella dello Schöll, di cui *infra* nt. 13.

³ Gli « atti » della prima riunione del gruppo di studio si leggono in *Index* 18 (1990) 389 ss. e sono presentati dall'Amirante a p. 389. Ai lavori hanno partecipato, sotto la guida dell'Amirante: F. Bona, O. Diliberto, F. D'Ippolito, S. Tondo. Le prime relazioni pubblicate sono le seguenti: L. AMIRANTE, *Per una palingenesi delle XII Tavole*, 391 ss.; O. DILIBERTO, *Considerazioni intorno al commento di Gajo alle XII Tavole*, 403 ss.; F. D'IPPOLITO, *XII Tab. 2.2*, 435 ss.

legislativo», di cui tanto poche e insicure e vaghe e contraddittorie e spesso altamente discutibili tracce rimangono⁴.

E ad attenuare l'impressione di oltranzismo, se non addirittura di eresia, che questa mia affermazione scettica potrebbe di primo acchitto provocare, passo subito ad aggiungere quella che è la parte « costruttiva » del mio pensiero. Un ragionato tentativo di palingenesi limitato ai *Tripartita* di Sesto Elio Peto, non solo è desiderabile, ma dà fiducia, se operato dalle menti esperte del gruppo di studio di cui sopra, di portare a risultati meritevoli di grande apprezzamento.

2. — Per quanto riguarda il testo originario delle *XII Tabulae*, non voglio assolutamente sprecare spazio riprendendo da capo tutta la storia della contestatissima legislazione, della faccenda delle due *tabulae iniquae*, che si aggiunsero alle dieci pubblicate nel primo anno del decemvirato, e del carattere, se « ottriato » o meno, dell'intera opera⁵. Dico solo questo: come si fa, Dio mio, a presumere con qualche minimo di verosimiglianza che un abbozzo di ordine sistematico vi sia stato non solo (forse) nelle prime dieci tavole, ma anche, rispetto al resto, nelle due tavole, inique o non inique che siano state, redatte le quali il lavoro dei decemviri fu, nel 450 a. C., d'improvviso troncato da più che noti avvenimenti rivoluzionari⁶? Il tempo e il modo di un'adeguata sistemazione, sia pure per sommi capi, di tutta la materia mancò, e pochissimo, quasi in nulla, aiutano i minimi cenni a singole e determinate tavole che si incontrano nelle fonti⁷.

Di più. La tendenza degli antichi ad attribuire all'autorità delle Dodici tavole tutti i possibili istituti di dubbia origine ed a considerarle « *fons omnis publici privatique iuris* »⁸ non agevola la credenza che ogni riferimento al testo decemvirale sia attendibile. E non si dica che questa tendenza esiste solo nella mia immaginazione e nel fervore con cui ho contestato e contesto la veridicità di alcune norme decemvirali⁹. Essa è tanto forte e tanto umana, che persino un autore moderno, solitamente cautissimo, il Santalucia, non sapendo soddisfacentemente spiegarsi il

⁴ La tesi è stata già succintamente espressa in GUARINO (nt. 1).

⁵ Per tutti: A. GUARINO, *Storia del diritto romano*⁸ (1990) nn. 66-68.

⁶ Liv. 3.37.4 e 3.57.10.

⁷ Vedili indicati da AMIRANTE (nt. 3) 391.

⁸ Liv. 3.34.6.

⁹ A. GUARINO, *Il dubbio contenuto pubblicistico delle XII Tavole*, in *Labeo* 34 (1988) 323 ss.; ID., *Cicerone come e quando*, in *Labeo* 36 (1990) 267 ss.

ruolo riconosciuto in tempi storici ai tribuni della plebe nel così detto processo comiziale per *crimina*, ha ceduto alla tentazione di formulare gratuitamente l'ipotesi che quel ruolo sia stato introdotto appunto dalle *XII tabulae*¹⁰.

Ciò posto, dato che anche le citazioni « letterali » delle Dodici tavole sono espresse, come tutti ben sanno, in un latino che è in realtà di qualche secolo posteriore all'epoca decemvirale¹¹, come si fa a non correre il rischio di abbandonarsi a voli di pura fantasia, quando si voglia davvero giungere ad una conoscenza meno che sommaria e approssimativa del testo, o almeno del sistema, della legislazione dei decemviri?

Tutto si può tentare, è evidente. Ma vi sono casi in cui il giuoco non vale la candela, e quello del tentativo di ricostruire le Dodici tavole è, a mio avviso, uno di quei casi. Vero è che, per non parlare di chi lo ha preceduto nel tempo, H. Dirksen una palingenesi delle Dodici tavole l'ha pubblicata¹² e che questo suo lavoro, comunque ammirevole per dottrina e per acutezza di ingegno, ha dato la base alla ricostruzione di R. Schöll¹³, che a sua volta è oggi tuttora la matrice delle ricostruzioni di data più recente¹⁴. Ma H. Dirksen non si è posto né il problema dell'attendibilità dei riferimenti antichi al testo decemvirale (li ha utilizzati, infatti, tutti indistintamente), né lo stesso problema del vero schema della raccolta. Quanto a quest'ultimo punto, egli si è limitato a lanciare una preziosissima proposta di utilizzazione al meglio di tutte le testimonianze, lasciando fuori un minimo numero di *fragmenta incertae sedis*.

Come base di discussione per successive analisi critiche le risultanze del Dirksen e dello Schöll hanno avuto ed hanno un altissimo rilievo, ma più in là di tanto non vanno, non fosse altro perché non tengono conto sufficiente del valore indiziario che deve essere riconosciuto al commento di Gaio nella sua palingenesi leneliana¹⁵. M. Lauria, rie-

¹⁰ B. SANTALUCIA, *I tribuni e le centurie*, in *Seminarios Complutenses de derecho romano* 1 (1990) 205 ss.

¹¹ Da ultimo: S. BOSCHERINI, *La lingua delle XII Tavole*, in *Storia e dir. nell'epoca decemvirale* (1988) 45 ss.

¹² H. DIRKSEN, *Uebersicht der bisherigen Versuche zur Herstellung der XII Tafeln* (1824).

¹³ R. SCHÖLL, *Legis XII Tabularum reliquiae* (1862).

¹⁴ Specialm.: BRUNS, MOMMSEN, GRADENWITZ, *Fontes iuris Romani antiqui* (1909) 15 ss.; FIRA. I² (nt. 2) 21 ss.

¹⁵ L. *Gaius* n. 418-445. Sull'opera: S. MORGESE, *Appunti su Gaio « ad legem XII Tabularum »*, in *Il modello di Gaio nella formazione del giurista* (1981) 109 ss.

saminando con critica penetrantissima il problema, ha dimostrato in modo inequivocabile che è possibile e più persuasivo pervenire, con riferimento al commentario gaiano, a risultati notevolmente diversi¹⁶.

3. — Tutto quanto precede non ha, a guardare bene, il pregio della novità. È stato già detto, con maggiore ampiezza di riferimenti e con osservazioni incidentali molto acute, dall'Amirante¹⁷. Con una differenza, però, la quale conferma quanto sia vero il detto che « il tono fa la musica ». Mentre per me il problema non merita, allo stato delle nostre conoscenze, di essere ancora una volta proposto, per l'Amirante (e quelli del suo gruppo) esso vale invece la pena di essere affrontato di nuovo: forse per stabilire (così mi pare di aver capito) se abbia piuttosto ragione il Dirksen con i suoi seguaci, anziché il Lauria, già citato, con alcuni suoi parziali predecessori, tra cui nientemeno che Giacomo Gotofredo¹⁸.

Orbene, per me è di assoluta evidenza che, nella disputa ora accennata, sia il Lauria a trovarsi dalla parte della ragione. Conforme alla sua esemplare tendenza (cui personalmente ho sempre cercato, pur se con dubbio successo, di adeguarmi) di procedere nelle sue ricerche senza volgere gli occhi al cielo, ma guardando a terra, dove si mettono i piedi, e diritto in avanti, non oltre il limite cui l'occhio può giungere, il Lauria ha del tutto lasciato da parte certe supposizioni, confinanti con le favole, tanto care ad altri ricercatori sia antichi e sia (non ne parliamo nemmeno) contemporanei¹⁹. Egli, stringendo il discorso, si è detto: l'unico commento *ad legem XII tabularum* di cui disponiamo è quello di Gaio²⁰; il commento di Gaio è, sino a prova contraria, portato avanti sulla base di un « testo » della legge decemvirale ancora corrente, anche se con variazioni dall'originale di cui non si può calcolare la portata, nel secondo secolo dell'era volgare²¹; dunque, è solo, o principalmente,

¹⁶ M. LAURIA, *Ius Romanum* 1.1 (1963) 24 ss.

¹⁷ AMIRANTE (nt. 3) 391 ss.

¹⁸ J. GOTHOFREDUS, *Fragmenta XII Tabularum* (1616-1617).

¹⁹ Per un quadro sommario: AA.VV., *Il modello di Gaio* (nt. 15) *passim*; A. GUARINO, *Il ragioniere Gaio*, in *Labeo* 35 (1989) 341 ss.; Id., *Tagliacarte*, in *Labeo* 36 (1990) 146 s.

²⁰ *Retro* nt. 15. Singolare la posizione di O. LENEL, *Das Sabinusystem*, in *Festg. Jhering* (1892) 4 ss., secondo cui (a distanza di tre anni dalla pubblicazione della *Palingenesia*) Gaio si sarebbe nel suo commento discostato talvolta dall'ordine della legge decemvirale. Sul punto: AMIRANTE (nt. 3) 392 ss.

²¹ Sull'esistenza, non dico ai tempi di Gaio, ma ancora a quelli di Cicerone,

su di esso che possiamo seriamente basare un discorso tendente al ritrovamento del così detto codice decemvirale²². Ragionamento impeccabile in tutto, salvo, a mio sommo avviso, che nella conclusione ultima. Proprio il modo concreto e realistico di ragionare del Lauria porta infatti a ritenere che, attraverso il commento gaiano, non si giunge con sufficiente sicurezza al testo decemvirale del secolo V avanti Cristo, ma si perviene (ed è già molto) non oltre i primi commenti giurisprudenziali che dell'antichissima legge (passata, come sappiamo, anche attraverso l'incendio di Roma del 387) furono, secoli dopo, pubblicati.

Nel garbuglio delle notizie relative alla legislazione decemvirale sino a noi arrivate²³ non ci è possibile sapere con sicurezza quale ruolo ab-

di un testo « ufficiale » e « letterale » delle *XII tabulae* io mi permetto di avere forti dubbi. Non porta a questa conclusione nemmeno la notissima affermazione ciceroniana (*de leg.* 2.23.59): ... *discebamus enim pueri XII ut carmen necessarium, quas iam nemo discit*. Sarebbe stato veramente troppo pretendere dai *pueri* contemporanei dei giovanissimi Cicerone ed Attico che mandassero a memoria l'intero testo della non breve legge, pur nei suoi più minuti particolari: è molto probabile, invece, che Cicerone, come al solito enfaticizzando, voglia solo ricordare, nel passo del *de legibus*, che ai tempi della prima giovinezza sua e di Attico non si mancava di indurre i ragazzi (e con ciò si faceva certamente bene) a memorizzare numerosi squarci caratteristici delle *XII tabulae*, non tanto per apprendere il contenuto tecnico-giuridico, quanto piuttosto per tenere a mente (unitamente ad altri di diversa provenienza) esempi rilevanti di un linguaggio più antico di qualche secolo. Tuttavia, ciò detto, non è ragionevole giungere all'estremo di ritenere che della legislazione decemvirale (anche se con qualche lacuna, con qualche variazione e con qualche ben nota diversità di formulazione di alcuni versetti) fossero, sia ai tempi di Cicerone, sia ai tempi di Gaio, insufficientemente conosciuti dai giuristi tanto i contenuti quanto l'architettura generale. Se non per tradizione diretta (a mio parere, estremamente improbabile), certamente per derivazione dai commenti dedicati quanto meno da Sesto Elio, forse da Servio Sulpicio e certo da Antistio La-beone (commenti, i due ultimi, sia detto per inciso, dei quali affermare, come taluni fanno, che furono più o meno lunghi o più o meno incisivi, significa né più né meno che fantasticare), è presumibile che Gaio un testo abbastanza completo delle *XII tabulae* sotto gli occhi, eventualmente sulla base di un più antico commento lemmatico, l'abbia avuto. Altrettanto presumibile è inoltre (mettendo da parte altre arbitrarie fantasie di studiosi) che Gaio, se ha composto sei libri *ad legem duodecim tabularum*, non li abbia scritti per spilluzzicare qua e là qualche punto di maggiore interesse, tanto meno li abbia scritti per motivi di rievocazione esclusivamente storica, ma li abbia pubblicati a commento, sia pur breve, di tutta quanta l'antica legislazione.

²² Dal che il Lauria ha tratto importanti deduzioni circa l'*ordo iuris* uniforme adottato dai Romani, sulle quali non è questo il luogo per fermarsi.

²³ V. *retro* nt. 5.

biano avuto i *pontifices*, ma è verosimile, direi, che un ruolo di protagonisti, o di autorevoli consiglieri dei protagonisti (i *decemviri*), difficilmente essi lo abbiano avuto. Anche chi, come me, sostiene che il collegio decemvirale fu in ambedue gli anni (451 e 450 a. C.) esclusivamente patrizio e che le *XII tabulae* furono elargite unilateralmente dal patriziato alla plebe²⁴ non può trascurare il fatto che, in tanto le varie disposizioni furono pubblicate, in quanto l'elemento plebeo le reclamò, le discusse tutte e, almeno nella loro maggioranza (*tabulae iniquae* incluse), mostrò di gradirle o di tollerarle. Se del patrimonio del *ius* erano gelosi custodi i pontefici, è presumibile che a costoro le singole norme, e le relative modificazioni a beneficio della plebe, furono dagli stessi decemviri, in omaggio alle esigenze politiche cui obbedivano, piuttosto strappate, a volte anche con qualche energia, che non richieste a titolo di libera collaborazione²⁵. Ad ogni modo, avvenuta la pubblicazione delle leggi, una cosa è certa: che la loro applicazione pratica, sopra tutto in sede processuale, dette luogo a tali e tanti dubbi e difficoltà, che i *pontifices* non mancarono di riprendere quota e di approfittarne, sino al punto di istituire una sorta di « monopolio » della giurisprudenza in Roma²⁶.

Senza star qui a voler ripetere altre cose del pari ben note, dalla pubblicazione del *ius Flavianum* alla riforma di Tiberio Coruncanio (cos. 280) e alla confezione del *ius Aelianum*²⁷, è un fatto certo che solo con i *Tripertita* di Sesto Elio (cos. 198) ci troviamo di fronte, se non proprio all'opera, quanto meno alla notizia consistente ed attendibile di un'opera importante, che ha lasciato profonda traccia nella storia della giurisprudenza romana, dedicata all'esposizione e al commento delle *XII tabulae*²⁸. Ormai in Roma si era certamente diffusa, per influenza greca, l'esigenza di ragionare con un minimo di metodo e di sistemare gli argomenti con un minimo di ordine, anche se ancora da venire erano i tempi di Quinto Mucio e di Servio Sulpicio²⁹. Perciò non direi che « l'ordine di Sesto Elio... non dovette essere troppo

²⁴ GUARINO (nt. 1).

²⁵ Sull'alta importanza dei pontefici nell'epoca predecemvirale: GUARINO (nt. 1).

²⁶ Sulla giurisprudenza pontificale post-decemvirale: F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte* 1 (1988) 310 ss., con bibliografia.

²⁷ GUARINO (nt. 1) 261 ss., 272 ss.

²⁸ Cfr. Pomp. *sing. ench.* D. 1.2.2.38. Sul tema: F. D'IPPOLITO, *Sesto Elio e i « Tripertita »*, in *I giuristi e la città* (1978) 51 ss.; GUARINO (nt. 1) 274.

²⁹ Se è vero che quest'ultimo fu autore di un commento alle *XII tabulae*. Sul che: AMIRANTE (nt. 3) 391, 398.

diverso da quello dei *decemviri* »³⁰, ma direi piuttosto che il coacervo di norme messo insieme dai *decemviri*, in modo da noi assolutamente inconoscibile, si era riversato finalmente, con Sesto Elio, in un ordine certo, che lasciò tracce profonde nella giurisprudenza posteriore sino a Pomponio e a Gaio³¹.

4. — Il ridimensionamento di un annoso problema, che ho tentato di tratteggiare sin qui, mi dà il destro di offrire un non trascurabile argomento di critica di una mia tesi a coloro che appunto l'avversano. La mia teoria, cui ha autorevolmente acceduto a più riprese il Magdelain³², è che le *XII Tabulae* (parlo del testo originario) non contenessero né norme di diritto sacrale, né norme di carattere pubblicistico³³. Limitando il discorso a queste ultime, io ne ho cercato di criticare le fonti, in dissenso con l'Albanese³⁴, una ad una³⁵: il tutto nel quadro di una più ampia concezione dell'età romana arcaica che qui non è il caso di ribadire³⁶. Ecco dunque che cosa si potrebbe dire a favore dell'*opinio communis*: se è vero che i *Tripertita* di Sesto Elio raccolsero e sistemarono l'interpretazione pontificale delle *XII Tabulae* e che l'interpretazione pontificale era relativa alle questioni proposte al collegio « dai privati »³⁷, si spiega come nell'opera di Sesto Elio non siano stati accolti argomenti di diritto pubblico (se non anche argomenti di diritto sacrale) e si spiega altresì come nella palingenesi leneliana del commento *ad legem XII tabularum* di Gaio non solo non si trovino trattati argomenti di carattere pubblicistico, ma non si trovi nemmeno il posto in cui questi argomenti si sarebbero potuti trattare³⁸.

³⁰ AMIRANTE (nt. 3) 397, che aggiunge: « almeno nello spirito e nelle es-
genze » (parole a me non del tutto chiare).

³¹ AMIRANTE (nt. 3) 397 s.

³² A. MAGDELAIN, *Les XII Tables et le concept de « ius »*, in *Zum röm. und
neuzeitlichen Gesetzesbegriff*, in *Abb. Ak. Göttingen* 157 (1987) 14 ss.

³³ GUARINO (nt. 1) 226 ss., 237 ss. (anche nelle precedenti edizioni del libro).

³⁴ B. ALBANESE, « *Privilegia* », « *maximus comitiatus* », « *iussum populi* » (*XII
Tab. 9.1-2, 12.5*), in *Labeo* 36 (1990) 19 ss.

³⁵ GUARINO (nt. 9). Si noti che le citazioni di giureconsulti relativamente alle
disposizioni di *tab. 9* e di *tab. 12.5* si riducono a *Pomp. sing. ench. D. 1.2.2.16* e
23 e a *Marcian. 14 inst. D. 48.4.3*.

³⁶ GUARINO (nt. 5) n. 15-72, con riferimento a precedenti studi monografici
che qui tralascio di indicare.

³⁷ Cfr. *Pomp. sing. ench. D. 1.2.2.6*.

³⁸ La tesi partirebbe ovviamente dal presupposto che i privati sottoponessero
ai pontefici solo questioni di *ius privatum*, da trasferire eventualmente al processo

Ma, replico súbito, l'argomento sarebbe debole (forse è proprio per questo che l'ho qui tanto generosamente manifestato).

Se le *XII Tabulae* avessero veramente contenuto disposizioni di carattere pubblicistico (non dico molto: quella sul divieto dei *privilegia* e quella sulla *provocatio ad populum*), vi pare possibile che i privati danneggiati dalla loro ingiusta applicazione o disapplicazione (per esempio: perché vittime di un *privilegium* legislativo di sfavore o perché impediti dal *provocare ad populum*) non sarebbero accorsi davanti al collegio dei *pontifices* per ottenere un responso che mettesse a posto le cose³⁹? E vi pare possibile, ciò posto, che non si sarebbe costituita negli anni una vasta e complessa prassi giurisprudenziale in materia? E vi pare possibile che Sesto Elio non ne avrebbe largamente parlato nei *Tripertita* e che Gaio, pur scrivendo in tempi di principato, non ne avrebbe fatto alcun cenno e non vi avrebbe riservato alcuno spazio, tanto più che, come sembra, la sua finalità non si limitava all'esposizione del diritto ancora vigente, ma si estendeva alla rievocazione del diritto più antico, in forza del convincimento che « *cuiusque rei potissima pars principium est* »⁴⁰?

5. — No, quindi (e concludo). Una palingenesi delle *XII tabulae*, quelle del quinto secolo antecristo, è, oggi come oggi, fuori dalla nostra portata. In avvenire, chi sa, forse il computer, forse l'atomica, forse (sarebbe ora) la macchina del tempo. Ma, almeno per il momento, siamo più o meno nelle stesse condizioni in cui si trovava il secolo scorso David Livingstone, quando andava a piedi e con i portatori indigeni alla ricerca delle fonti dello Zambesi e dei grandi laghi equatoriali africani.

Ai *Tripertita* di Sesto Elio, opera del secondo secolo antecristo, ci possiamo in qualche modo arrivare. Quindi limitiamoci ad essi. Che, se vogliamo andare più in là, utilizzando acriticamente tutti i riferimenti testuali alle Dodici Tavole, ci toccherà di incontrare soltanto un vecchio autore di oltre un secolo fa e di dovergli dire, alla maniera (si racconta)

per *legis actiones*, e si farebbe forte del fatto che, secondo Pomp. *sing. ench.* D. 1.2.2.38, i *Tripertita* di Sesto Elio sfociavano appunto in *legis actiones*.

³⁹ Si noti, a questo proposito, che la *lex Valeria (Corni) de provocatione* del 300 a.C. non richiamò affatto il preteso precedente delle *XII tabulae*, ma si limitò a dichiarare *improbe factum* il comportamento del magistrato che non avesse prestato orecchio alla *provocatio ad populum* del cittadino. Sul punto v. anche: GUARINO (nt. 5) n. 67 e 134.

⁴⁰ Cfr. Gai. 1 *ad legem XII Tab.* D. 1.2.1, su cui: DILIBERTO (nt. 3) 405 s.

di Henry Morton Stanley, quando ritrovò a Ugigi, sul Tanganica, Livingstone: « Doktor Dirksen, I suppose? ».

POSTILLA: IL DECEMVIRATO LEGISLATIVO.

Già nota e apprezzata per le sue precedenti ricerche di storiografia relative al quinto secolo, Gabriella Poma ha pubblicato uno studio interamente dedicato ai decemviri e alla legislazione delle XII tavole (P. G., *Tra legislatori e tiranni. Problemi storici e storiografici sull'età delle XII Tavole* [Bologna 1984] p. 385).

Come il titolo annuncia, il libro, che è il n. 2 della collana « Studi di storia » diretta da G. C. Susini, non è e non vuole essere esaustivo dell'argomento. Anziché creare involontariamente problemi, l'a. i problemi li evidenzia deliberatamente: problemi non solo di ricostruzione storica, ma anche e sopra tutto di valutazione delle fonti storiografiche antiche sul decemvirato. Forse il duplice fine della ricerca ha dato luogo qua e là a qualche ripetizione di troppo, ma era questo un prezzo che andava quasi inevitabilmente pagato e che, comunque, attarda ben poco la lettura di pagine sicuramente lodevoli per chiarezza di enunciati e per limpidezza di stile.

L'opera si divide in due parti: la prima (p. 15 ss.) sul decemvirato nella riflessione storiografica moderna e nella tradizione annalistica antica; la seconda (p. 175 ss.) sulle linee ricostruttive per una storia del decemvirato. Di grande profitto per lo studioso del diritto romano è la prima parte: non tanto nel primo capitolo che è relativo al ben noto tema delle XII Tavole nella valutazione storiografica da Vico a noi, quanto negli altri quattro capitoli (p. 53 ss.), che attengono alla tradizione annalistica. L'a. mette in luce che la tradizione annalistica è tutt'altro che univoca, anche su punti importanti, e che non è possibile attenersi pedissequamente al racconto di Livio. Oltre la « *vulgata* » liviana vanno tenuti presenti l'*Archaologia* di Polibio, il *De republica* ciceroniano, la sintesi di Diodoro e la lunga trattazione di Dionigi di Alicarnasso: esposizioni di cui vengono illustrate con cura le caratteristiche e adombrate nei limiti del presumibile le fonti annalistiche risalenti. È inoltre doveroso il controllo della tradizione annalistica con quella che si usa chiamare l'« evidenza » archeologica ed epigrafica: tema sul quale, peraltro, l'a. (p. 69 ss.) si limita purtroppo a pochi cenni.

* In *Labeo* 30 (1984) 383.